



TRIBUNALE DI PAVIA  
SEZIONE TERZA CIVILE  
(*Proc. R.G.N. 5960/2021*)

Il Giudice Dott. ██████████,

sciogliendo la riserva assunta a seguito dell'invito al deposito di note scritte ex art. 221 D.L. n. 34/2020 e s.m.i.,

rilevato che l'opponente ha sollevato svariate eccezioni, per lo più generiche (quali la contestazione delle conformità all'originale dei documenti prodotti) – e, come tali, insuscettibili di costituire eccezioni idonee ad impedire la concessione della provvisoria esecuzione - ed infondate (quale il difetto di prova dell'intervenuta cessione del credito, in merito alla quale la dichiarazione del cedente Fidelity è, già di per sé, sufficiente);

rilevato che, tra tali eccezioni, ha rilevato la mancanza nel contratto agli atti dell'indicazione del TAEG, facendo da ciò discendere la nullità del contratto e che l'opposta, dal canto suo, ha ritenuto che da tale omissione non discendano conseguenze, ovvero che è irrilevante;

ritenuta, ad una sommaria delibazione, l'erroneità di entrambe le posizioni: non è condivisibile la tesi della nullità dell'intero contratto (trattandosi, semmai, di una nullità che colpisce solo parte di esso) ed è infondata, trattandosi di credito al consumo ed a fronte del chiaro dato normativo di seguito indicato, la tesi dell'irrilevanza dell'omissione della sua indicazione;

rilevato, in particolare, che l'art. 124 T.U.B., nel testo applicabile "ratione temporis", prevede che i contratti di credito al consumo "indicano (...) il TAEG<sup>1</sup>" e che "in caso di assenza (...) delle clausole contrattuali" si producono le conseguenze previste dal comma 5°, ovvero: "a) il TAEG

---

<sup>1</sup> Del Taeg era data una definizione nell'art. 19 della legge comunitaria n. 142/1992, che rimandava altresì ad una delibera C.I.C.R. per la determinazione delle modalità di calcolo.



equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli simili eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto; b) la scadenza del credito è a trenta mesi; c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore”;

ritenuto, pertanto, che in difetto di allegazione e prova che l'importo richiesto in pagamento sia stato calcolato in conformità alle previsioni di cui sopra, **non possa essere concessa la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo**, impregiudicata ogni altra valutazione;

rilevato che l'azione esercitata rientra tra le materie per le quali è prescritto, a pena di improcedibilità della domanda, l'esperimento del preventivo procedimento di mediazione e che questo non è stato avviato;

rilevato che, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c. come introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022, è possibile sostituire l'udienza con il deposito di note scritte,

P.Q.M.

**respinge l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo.**

Visti gli artt. 5 c. 1 bis e 6 D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i.,

ASSEGNA

il termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente provvedimento per la presentazione della domanda di mediazione e rinvia la causa all'11.10.2023 per la verifica dell'adempimento di cui sopra e del suo esito, salvi i diritti di prima udienza, disponendone al contempo la sostituzione con il deposito di note scritte;

INVITA

alle parti termine perentorio fino alla suddetta data dell'11.10.2023 per il deposito telematico di foglio, **possibilmente a firma congiunta**, recante le istanze e le conclusioni che intendono formulare in relazione agli incumbenti fissati per l'udienza stessa, sulle quali il giudice provvederà con riservata ordinanza, precisando che la scadenza di cui sopra costituirà il momento a partire dal quale sarà adottato il provvedimento,



subordinatamente alla circostanza che le note scritte siano, a tale data, effettivamente scaricate dalla Cancelleria e dunque visibili al giudice, avendosi altrimenti riguardo al momento in cui tale evento si verifichi.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione **“trattazione scritta”**.

Pavia, 30 marzo 2023.

Il Giudice

Dott. [REDACTED]

